

ROMA



Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura

Roma Capitale
Dipartimento Sviluppo Economico e
Attività Produttive - Formazione Lavoro

18 NOV. 2015

Protocollo Generale

N. QH/.....49383.....

ORDINE DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE

OGGETTO: Chiarimenti inerenti la presentazione delle istanze relative al "Procedimento Unico" di cui al d.P.R. 160/2010 ss.mm.ii. - Sportelli Unici: SUAP/SUE

Premesso che il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", prevede all'art. 38

comma 3. che "Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- a-bis)....;
- b)....;
- c)....;
- d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

che con Delibera di Giunta Comunale 22 settembre 2004 n. 644 è stato approvato il "Regolamento organizzativo dello Sportello Unico delle Attività Produttive", che oltre che individuare il SUAP individua gli "Sportelli Tematici SU - Roma Attività ricettive e SU - Roma Ambiente...inseriti organizzativamente nell'ambito dei Dipartimenti di riferimento" che "soddisfano qualsiasi esigenza autorizzativa degli imprenditori arrivando a rappresentare l'unica interfaccia della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese";

che con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive...";

che l'art. 1 comma 1 lett i) del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 individua quali attività produttive "le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e servizi di telecomunicazioni";

che la successiva lett. m) del medesimo comma dello stesso D.P.R., individua lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) quale "unico punto di accesso per il richiedente in relazione alle vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento";



che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del medesimo D.P.R. "...è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

che nell'ottica della semplificazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.P.R., il SUAP assicura al richiedente una risposta "in luogo degli altri uffici comunali";

che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 160/2010 "Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali... che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente";

che il Capo IV all'art. 7 comma 6 del D.P.R. 160/2010 prevede nel "Procedimento unico" del medesimo articolo che "Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste";

che l'art. 24 comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha previsto che "Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese";

che la Regione Lazio ha adottato con D.G.R.L. del 22 luglio 2014 n. 502 la modulistica unificata nazionale, che riporta tra l'altro i due Sportelli Unici (S.U.E. e S.U.A.P.), per i procedimenti relativi al permesso di costruire, di cui alla Conferenza Unificata con la quale è stato sancito l'Accordo del 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali;

atteso che anche i recenti pronunciamenti giurisdizionali in sede amministrativa, evidenziano la competenza del SUAP nei procedimenti di che trattasi, come la Sentenza del 23 gennaio 2014 n. 225, con la quale il TAR Campania, ha infatti annullato per vizio di incompetenza relativa di cui all'art. 21-octies della L.n. 241/1990 ss.mm.ii. il Permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di impianto di distribuzione carburanti "stante la obliterazione del principio di unicità del procedimento di rilascio del titolo annonario ed edilizio...alla cui stregua il rilascio del titolo edilizio non può essere disgiunto da quello annonario" la cui competenza è del S.U.A.P.

considerato che in seguito alla continua evoluzione della legislazione statale e regionale in materia di Sportelli Unici e di Modulistiche Unificate, ed in seguito alle recenti modifiche della normativa di settore come sopra richiamata, si rende necessario assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa, nonché di incentivare la semplificazione dei relativi adempimenti, e della sempre più necessaria azione atta a facilitare per gli operatori privati l'avvio di attività economiche e produttive in un momento di profonda crisi;

considerato altresì che alla luce delle esperienze maturatesi nel corso degli anni, appare necessario individuare i procedimenti in capo alle Strutture centrali di che trattasi, fermo restando quanto stabilito dal Regolamento del Decentramento Amministrativo e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale in ordine alle specifiche competenze attribuite al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricole;



Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura

SI DISPONE

Che i titoli unici avente ad oggetto "la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività" di cui all'art. 7 comma 6 del d.P.R. 160/2010 ss.mm.ii., debbano essere richiesti esclusivamente presso il SUAP del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricole, nell'ambito dei quali il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica esprimerà i pareri di competenza in materia edilizia e urbanistica.

Ove le richieste da depositare presso l'Amministrazione Capitolina, abbiano ad oggetto esclusivamente l'attività imprenditoriale di natura essenzialmente edilizia, diretta ad un mercato differenziato, nella quale l'utente finale non è preliminarmente ed univocamente individuato, coincidendo la stessa attività con quella della realizzazione del manufatto, e quindi riconducibile alle competenze del SUE - trattandosi di "Permessi di Costruire" di cui agli artt. 10 e 20 del d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. -, le relative domande debbono essere presentate presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica che acquisirà, tra l'altro, il parere del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricole.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO P.A.U.
Ing. Antonello FATELLO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO S.E.A.P.A.
Dott.ssa Silvana SARI